



*Consiglio Regionale della Puglia*

1

**LEGGE REGIONALE n.4 del 25/02/2010**

“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”



### **TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI**

#### **Art. 54**

##### *Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia.*

1. La Regione Puglia promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso la Centrale di acquisto territoriale denominata EmPULIA.

2. La [gestione] **supervisione** di EmPULIA è affidata al Servizio affari generali nell'ambito dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione ai sensi del D.P.G.R. 30 luglio 2009, n. 787 (Istituzione dei servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia).**(29)**

3. Le attività di EmPULIA hanno carattere sperimentale sino al 31 dicembre 2012.

4. Al termine della sperimentazione è istituita la Centrale di acquisto territoriale denominata EmPULIA.

5. EmPULIA svolge le funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 33 (Acquisto di beni e servizi) del *D.Lgs. 163/2006* a favore:

a) della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti e delle aziende del SSR;

b) degli enti locali, di loro consorzi o associazioni.

6. EmPULIA provvede a:

a) aggiudicare appalti di beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al comma 5;

b) stipulare convenzioni quadro di cui all'articolo 26 (Acquisto di beni e servizi) della *legge 23 dicembre 1999, n. 488* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificato dall'*articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, in cui le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 5;



c) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e istituire sistemi dinamici di acquisizione, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 163/2006, destinati ai soggetti di cui al comma 5;

d) gestire l'albo dei fornitori on line come da [Reg. reg. 11 novembre 2008, n. 22.](#)

7. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 5, lettera a), sono tenuti a operare nell'ambito delle convenzioni quadro di cui al comma 6, in attuazione del comma 449 dell'articolo 1 della L. 296/2006.

8. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 5, lettera b), hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro di cui al comma 6 mediante l'emissione di singoli ordinativi di fornitura ovvero con provvedimenti di portata generale di adesione al sistema informatico di cui al comma 9.

9. La Regione Puglia consente l'utilizzo del sistema informatico di supporto alle attività di EmPULIA, sviluppato nell'ambito dell'accordo di programma quadro "in materia di e-government e società dell'informazione della Regione Puglia", sottoscritto in data 4 agosto 2004 tra Regione Puglia, Ministero dell'economia e finanza e Ministero per l'innovazione e tecnologie, ai soggetti di cui al comma 5 che facciano specifica richiesta al Servizio affari generali.

10. La Regione Puglia si avvale della società "in house" InnovaPuglia s.p.a. per:

a) la gestione [~~tecnica del sistema informatico di supporto alle attività~~] (30) di EmPULIA;

b) lo sviluppo e la promozione di EmPULIA per l'utilizzo della Centrale di acquisto territoriale da parte dei soggetti di cui al comma 5;

c) l'assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche tecnico-operative connesse con il corretto e regolare funzionamento di EmPULIA;

d) il supporto alla gestione dell'albo on line dei fornitori.

(29) Comma così modificato dall'art. [16, comma 3, lettera a\)](#), [L.R. 24 luglio 2012, n. 20.](#)

(30) Lettera così modificata dall'art. [16, comma 3, lettera b\)](#), [L.R. 24 luglio 2012, n. 20.](#)